

## **Borse: Imminente campagna della CFB contro abusi e riciclaggio**

Quel ragazzino irresponsabile come ha potuto mettere in ginocchio il terzo colosso bancario francese? Più o meno come ha fatto quell'irresponsabile che da Singapore fece saltare la più antica banca inglese e quello che nel 1974, a Lugano, totalizzò 222 milioni in danno di una microfiliale inglese e quello che nel Mendrisiotto, pochi anni orsono, totalizzò ca 100 milioni e tanti altri come loro in diversi paesi: non hanno rispettato le regole e, attorno a loro, non sono state fatte rispettare le regole. Solo così si può disfunzionare il mercato fondato sul rischio.

In Svizzera, l'intero mercato bancario e finanziario si prepara a mettere in opera un'ondata di nuove regole della Commissione federale delle banche elaborate d'intesa con le Associazioni professionali di categoria che, a loro volta, hanno preparato norme di applicazione.

### **Banditi gli abusi in borsa**

Sono ben 65 i nuovi obblighi in vigore dal 1. aprile 2008 sotto il titolo di regole di condotta sul mercato emanate dalla CFB, applicabili a tutti gli istituti sottoposti alla Legge sulle borse, alla Legge sulle banche e alla recente Legge sugli investimenti collettivi. Oltrepassando il divieto di insider trading e di manipolazione dei corsi, punibili in base al Codice penale, le regole di condotta (che non sono nuove poiché codificano una pluriennale prassi della CFB), precisano il concetto di uso abusivo di informazioni e, d'altra parte, precisano però anche il perimetro delle operazioni riguardanti valori mobiliari anche se riferite ad informazioni confidenziali, ovviamente a condizione che ogni azienda del settore si organizzi per evitare conflitti d'interessi e l'abuso di informazioni, specialmente grazie alla creazione di aree di confidenzialità mediante barriere al flusso di informazioni sia verticale che orizzontale. Viene ribadito il principio della buona fede nelle operazioni di borsa, ma viene anche concretizzato, spiegando quali siano i comportamenti incompatibili con questo principio. Sicuramente utile anche l'elenco di informazioni e di comportamenti vietati perché sono suscettibili di influenzare il corso dei titoli quotati. Non mancano ovviamente gli obblighi di vigilanza sulle transazioni effettuate dai collaboratori dell'azienda per conto proprio, come pure le norme per assicurare in modo equo e trasparente l'attribuzione di titoli quotati in occasione di IPO, facendo riferimento, secondo il classico sistema svizzero di concordanza fra norme pubbliche e norme private, alle direttive emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri in questa materia nonché riguardo all'indipendenza degli analisti finanziari. Ancora una volta gli obblighi di prevenzione ricadono sul servizio di compliance e quelli di revisione sugli audit esterni che sono obbligati a denunciare alla CFB le violazioni a queste nuove regole di condotta

## Stop al denaro sporco

Schengen e i recenti allargamenti UE porteranno anche in Svizzera operatori e capitali provenienti da paesi cosiddetti «destrutturizzati » altrettanto avviene a causa della globalizzazione, nei confronti di simili paesi degli altri continenti. L' OCSE li ha definiti «paesi non cooperativi» ma ha ormai abbandonato la lista che li elencava. Pertanto, fra le numerose modifiche dell' Ordinanza antiriciclaggio CFB, in vigore dal 1. luglio 2008, numerose nuove norme impongono agli intermediari finanziari svizzeri, comprese le società di investimento collettivo, il divieto di intrattenere relazioni d'affari con banche fittizie che, cioè, non hanno una presenza fisica nel paese secondo il diritto del quale sono organizzate. Per esempio, il Tribunale federale confermò di recente la liquidazione ordinata dalla CFB di aziende finanziarie operanti a Lugano in connessione con «banche» alle Comore e a Vanuatu. Anche sulle relazioni intrattenute con intermediari finanziari esteri che effettuano operazioni con banche corrispondenti, si dovrà esercitare una vigilanza superiore. Inoltre, ogni intermediario finanziario svizzero deve vigilare affinché tutte le società del suo gruppo all'estero, sia succursali che filiali, si conformino ai principi fondamentali delle norme svizzere antiriciclaggio. Vi contribuisce anche la rete di informazioni instauratasi tra le autorità di controllo antiriciclaggio (Financial Intelligence Unit): ho sotto gli occhi segnalazioni da parte di banche svizzere a Nassau e a Singapore che, avendo appreso dell'arresto di loro clienti sulla base di notizie giornalistiche, ne hanno segnalato conti all'autorità nazionale, la quale a sua volta li ha segnalati, all'Ufficio italiano cambi (recentemente ristrutturato nell' Unità di informazione finanziaria /UIF) della Banca d' Italia. E, per rimanere in tema, ecco che anche il Tribunale d'appello del Canton Zurigo, pochi giorni orsono, ha cambiato la sua prassi, ordinando il sequestro civile presso la succursale a Singapore di una banca svizzera dei milioni occultati da parte di un altro recente «irresponsabile » (un pò più attempato)che diede un violento scossone ad un gruppo bancario estero.

Al fine della trasparenza ecco l'obbligo di indicare su tutti gli ordini di bonifico d'importo superiore a CHF 1.500 nome, cognome, numero di conto, indirizzo e domicilio della controparte ordinante, almeno negli ordini internazionali, assicurando comunque una traccia cartacea, in modo da essere in grado di fornire non solo alle autorità penali, ma anche ad altre autorità, i documenti necessari per stabilire l'identità dell'ordinante di un ordine di pagamento in uscita. Norme inevitabili (in barba a chi sbandiera l'ingenuo slogan padroni in casa propria)di fronte a trasformazioni storiche come l'avvio, pochi giorni orsono, del sistema SEPA di pagamento internazionale in Euro.

## Quarto pacchetto antiriciclaggio

Di fronte a così tante novità, si procede alla revisione anche dell' Ordinanza dell' Autorità federale di controllo antiriciclaggio, ciò che darà luogo, a cascata, alla revisione dei regolamenti degli Organismi di autodisciplina (OAD) e, quindi, dei regolamenti interni anche degli oltre settemila intermediari finanziari che vi sono sottoposti. D'altro lato, la revisione dell'Ordinanza si accompagna da un lato alla revisione della Convenzione di diligenza delle banche svizzere, la cui nuova versione entrerà parimenti in vigore il 1. luglio 2008, nonché alla revisione della Legge federale antiriciclaggio, attualmente in Parlamento, resa indispensabile a causa delle lacune che l' OCSE ha criticato in occasione dell'analisi del sistema bancario svizzero che risale ormai al 2005. Tutte le norme antiriciclaggio vengono

estese, ovviamente, anche al finanziamento del terrorismo, ciò che comporta il rovesciamento per nulla automatico, dell'approccio originale, che non è più orientato solo all'origine dei fondi, come potrebbero essere il provento di truffa, appropriazione indebita, bancarotta, corruzione oppure di traffici illeciti, bensì alla destinazione dei fondi sospettati di servire da sostegno alle organizzazioni che si muovono nell'area del terrorismo. Di fronte ad obiettivi generali di così ampia portata, non stupisce che la CFB abbia ribadito come il mancato rispetto delle norme suddette possa comportare, nei confronti di dirigenti di un'azienda bancaria e finanziaria, l'inadempienza dal punto di vista della garanzia di attività irreprensibile, con il conseguente obbligo di essere allontanato dalle proprie funzioni oppure, addirittura, per gli azionisti di controllo, di vendere la propria partecipazione azionaria.

Bonus alla vigilanza?

Poiché la rete degli obblighi si infittisce, si infittisce anche l'obbligo di istruzione, tanto è vero che il nuovo art. 11 dell' Ordinanza CFB rammenta che tali obblighi esigono «personale integro e adeguatamente formato», che dev'essere selezionato accuratamente, «preoccupandosi della formazione regolare dei consulenti alla clientela ». Il sistema di controllo interno di ogni azienda, che a partire dall'esercizio 2008 dovrà essere verificato nella sua esistenza e nella sua funzionalità da parte dei revisori esterni, esige corrispondenti sforzi organizzativi e di controllo. Purtroppo, gli istituti e le scuole universitarie svizzere faticano a soddisfare la domanda enormemente accresciuta di revisori e di specialisti. Saranno le banche stesse, e le loro associazioni, a dovervi provvedere. Forse aiuterebbe anche un «bonus per la vigilanza».

Paolo Bernasconi